



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 20/05/2021

OGGETTO:

**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO
CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233BIS, COMMA 3 DEL D.LGS.
267/2000 - ESERCIZIO 2020**

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	Sì
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	No
7. BOSSO Massimo - Consigliere	No
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 2	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 11.bis, D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“gli enti di cui all'art. 1, co. 1. redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicabile al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del collegio dei revisori. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il Titolo II. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”*;
- l'art. 233-bis, co. 1 e 2, TUEL, ai sensi dei quali *“Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.”*;
- l'art. 151, co. 8, TUEL, ai sensi del quale *“Entro il settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 118/2011”* ;
- l'art. 147-quater, co. 4 e 5, TUEL, ai sensi del quale *“I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti per l'anno 2014, agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015 secondo le disposizioni recate dal D.Lgs. 118/2011. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti locali si cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”* ;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art.11-bis, D.Lgs. 118/2011, come introdotto dal D.L. 126/2014 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato al bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile n. 4/4 ;
- ai sensi dell'art. 18, co.1, D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento al precedente esercizio;

VISTO l'art. 9 del D.L. 113/2016, ai sensi del quale *“ la mancata approvazione entro i termini ... del bilancio consolidato per la trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per la voce del piano dei conti*

integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, la procedura prevista dall'art. 141 TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017 – 2019, al rendiconto 2016 ed al bilancio consolidato 2016 ”;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di :

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che persegono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo ;
- attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico ;

VISTO che il principio contabile n. 4/4 al paragrafo 3 prevede che:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - o gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ;
 - o gli enti, le imprese e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza in base alla quale gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di :
 - o **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un incidenza inferiore al 10% per gli EE.LL. e del 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “*ricavi caratteristici*” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società i della partecipata al totale dei “*componenti positivi della gestione*” dell'ente. In ogni caso, sono

considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

DATO ATTO che nessuno degli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate del Comune di San Giacomo Vercellese rientra nel perimetro di consolidamento per le ragioni indicate dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che non sono intervenute modifiche rispetto alle quote di partecipazioni in precedenza detenute;

RICHIAMATO il decreto del MEF 12.04.2016, con quale viene fissato l'obbligo di inviare i bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n.11 del predetto decreto;

PRECISATO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale e dai seguenti allegati:

- la relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa ;
- la relazione dell'organo di revisione contabile;

CONSIDERATO che, in ogni caso:

- per l'esercizio 2020 non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
- l'Ente deve trasmettere alla BDAP la delibera nella quale ha dichiarato di non avere approvato il bilancio consolidato per tale esercizio nel rispetto del principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

VISTI E RICHIAMATI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lettera b), 49, 147-quater, co. 4 e 5, 151, co. 8, 175 e 187, comma 2, lettera d) e 233-bis, co. 1 e 2 ;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il decreto del MEF 12.04.2016 ;
- l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ;

PROPONE

1. Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;

2. Di dare atto che, ai sensi del principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'esercizio 2020 l'Ente intestato decide di avvalersi della facoltà di non redigere il bilancio consolidato;

3. Di dare atto, pertanto, che i dati relativi al conto economico e allo stato patrimoniale sono quelli approvati con deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione - esercizio 2020, adottata in data odierna;

4. Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dal sua approvazione, al BDAP, ai sensi di quanto previsto dal decreto del MEF del 12.04.2016;
5. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco;
2. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 04/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 04/06/2021

L'Incaricato Comunale
MACERAUDI Pietro Domenico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale